

D.D.S. n. 2035 _____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 181, comma 1-ter e comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunti dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2015;

VISTO il D.A.N° 1865 del 20/07/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 46 del 28/10/1978, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Nicolosi (CT) in data 25/02/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente “ l'intero territorio comunale – Etna e le sue pendici “ del Comune di Nicolosi (CT);

VISTA la nota prot. n° 19666.U.O.VIII del'8/10/2012 , nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ha eseguito nel comune di Nicolosi (CT), **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, opere abusive consistenti nella realizzazione di una struttura precaria;

VISTA la nota prot. n°19666.U.O.VIII del'8/10/2012, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ha presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli art. 167 e 181, comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n° 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n°19666.U.O.VIII del'8/10/2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n°19666.U.O.VIII del'8/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che le opere abusive di che trattasi rientrano tra le opere riportate all'art. 167, comma 4, ed all'art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n°19666.U.O.VIII del'8/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non costituiscono pregiudizio per la tutela dell'area soggetto a vincolo paesaggistico, e pertanto come riportato nella scheda per la determinazione dell'indennità risarcitoria il danno causato al paesaggio è nullo, quindi pari ad euro zero;

VISTA la nota prot. n° 19666.U.O.VIII del'8/10/2012, e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., , con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 258,23 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, domiciliata a **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** – C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 258,23** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT42P0760116900000012202958 – indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Catania – Cassiere Catania;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela – Unità Operativa 29:

- **originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;**
- **originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.**
- **ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.**

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 20 luglio 2015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to**